

CASO 6/2014
Circuito Zonale J24
Circolo Nautico Oristano
ITA 405 c/ Comitato di Regata

Regole 75.1, 76.1 del Regolamento di regata ISAF, Punto B1 della Normativa sul tesseramento.

Il mancato rifiuto di iscrizione alla regata per un difetto di eleggibilità del concorrente non esonera il concorrente stesso dall'osservanza della normativa e dalle conseguenze previste in caso di violazione delle regole.

Prendere parte ad attività velica con certificato di visita medica scaduto o non idoneo al tipo di attività svolta, costituisce illecito disciplinare punibile a norma del vigente Regolamento di Giustizia federale.

Il certificato medico non può essere esibito agli organi della regata, in quanto ciò che rileva ai fini della regata è l'accertamento sulla validità ai fini sanitari della tessera.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Eugenio Torre (Presidente), Marco Alberti, Fabio Donadono (componenti), Anna Maria Bonomo e Giuseppe Russo (componenti supplenti), con Lorena Gucciardi (uditore), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello in data 25/3/2014 presentato da ITA 405, avverso la decisione emessa in data 15/3/2014 e confermata a seguito di riapertura di udienza del 16/3/2014 dal Comitato per le proteste del Circuito Zonale Classe J24, organizzato dal Circolo Nautico Oristano, recante la squalifica dalle tre prove della 1^a manche disputate il 15/3/2014, per irregolarità del tesseramento FIV di un componente dell'equipaggio.

1. Al riguardo l'appellante riferisce che:

- a seguito di un controllo del tesseramento FIV dei concorrenti, il Comitato di Regata protestava ITA 405 in quanto la visita medica di una componente dell'equipaggio risultava scaduta in data 4/3/2014;
- l'interessata era in possesso del nuovo certificato medico in data 19/2/2014, che era stato debitamente consegnato al circolo di appartenenza il 20/2/2014;
- non avendo il medesimo circolo provveduto all'aggiornamento dei dati relativi al tesseramento, ITA 405 contattava il Presidente del circolo in questione che immediatamente provvedeva a tale adempimento;

- il CpP, pur rilevando in udienza l'aggiornamento nel frattempo avvenuto dei dati relativi al tesseramento, infliggeva nondimeno la squalifica per le tre prove disputate il giorno 15/3/2014 per violazione della regola 4 del bando di regata;

- la squalifica veniva confermata a seguito di riapertura d'udienza in data 16/3/2014.

In relazione a quanto precede l'appellante deduce che le obiezioni sulla eleggibilità dei concorrenti dovrebbero essere rilevate in sede di iscrizione; infatti, la richiesta di iscrizione poteva essere respinta, in base alla regola 76 RRS, prima della partenza della prima prova; non sarebbe invece contemplata una protesta per fatti antecedenti alla regata.

Non sono pervenute tempestive osservazioni del Comitato unico di regata e per le proteste.

2. Sull'argomento va innanzitutto rilevato che, nel caso in esame, non è ipotizzabile un rifiuto dell'iscrizione di ITA 405 ai sensi della regola 76 in quanto, alla scadenza del termine per le iscrizioni alla manche (1/2/2014), la tessera in questione era in regola con la vidimazione sanitaria.

Vero è piuttosto che la visita medica registrata dal tesseramento è venuta a scadenza successivamente (4/3/2014) e non si è provveduto ad un tempestivo aggiornamento della tessera FIV con la nuova visita medica, che è stata poi immessa nel sistema solo dopo che le prove del giorno 15/3/2014 erano state disputate. Pertanto è pacifico che al momento delle regate ITA 405 non era in regola con il tesseramento.

3. Ma vi è di più. Anche se all'epoca dell'iscrizione vi fosse stata una irregolarità della tessera non rilevata in base alla regola 76.1 RRS, l'errore compiuto dall'autorità organizzatrice nell'accertamento di quanto richiesto, in base alla regola 75.1 RRS, per l'iscrizione alla manifestazione, certamente non esonera il concorrente illegittimamente iscritto alla regata dall'osservanza della normativa e dalle conseguenze previste in caso di violazione delle regole ai sensi della regola 64.1 RRS.

Pertanto è agevole desumere che il concorrente ben può essere protestato per un vizio del tesseramento erroneamente non rilevato in sede di iscrizione ed emerso a seguito di un controllo successivo.

4. E' appena il caso di aggiungere che neppure è esatta l'argomentazione affermata dall'appellante che "non è contemplata una protesta per fatti antecedenti dall'essere in regata"; e ciò sotto un duplice profilo.

In primo luogo è ben possibile una protesta per fatti anteriori alla regata, ogni qual volta il concorrente viola una regola di cui sia richiesta l'osservanza prima (o comunque fuori) della regata, tant'è che la regola 64.1 precisa quale è la penalità da infliggere se una barca ha violato una regola mentre non era in regata.

In secondo luogo, nella specie, l'infrazione compiuta da ITA 405 non è anteriore alla regata, ma è avvenuta appunto in regata, essendo consistita nel fatto di correre le prove del giorno 15/3 con equipaggio non in regola con il tesseramento.

Infatti la regola 4 del bando di regata espressamente prevedeva l'obbligo per i componenti degli equipaggi di esser in possesso della tessera FIV con visita medica. E tale obbligo logicamente si riferisce (soprattutto) al momento delle regate.

5. Inoltre, la vigente Normativa federale sul tesseramento ammonisce espressamente che "prendere parte ad attività velica con certificato di visita medica scaduto o non idoneo al tipo di attività svolta, costituisce illecito disciplinare punibile a norma del vigente Regolamento di Giustizia federale".

Nella specie è invero da rilevare che non emergono elementi per dubitare della buona fede dell'appellante e del suo equipaggio sull'accaduto.

Tuttavia, seppure l'irregolarità della tessera è dipesa essenzialmente da un'inadempienza del Circolo, che non ha provveduto a registrare la scadenza del nuovo certificato medico che era stato tempestivamente prodotto dall'interessata, è pur vero che, innanzitutto, di tale inadempienza non può che rispondere il concorrente ai fini della regata, e che, in secondo luogo, anche ITA 405 non risulta del tutto immune da colpe, quanto meno sotto il profilo del difetto di diligenza nel compiere una verifica sulla proprie tessere.

6. La citata Normativa federale dispone altresì che:

- "è responsabilità del Presidente dell'Affiliato assicurarsi che la validità annuale della tessera sia sempre coperta dalla validità della certificazione medica, anche in caso di non contemporanea scadenza";
- "è responsabilità, invece, del Tesserato sottoporsi a visita medica alla scadenza del certificato medico e produrre il nuovo certificato medico all'Affiliato di appartenenza";
- "l'attestazione dell'avvenuta visita medica va conservata agli atti dall'Affiliato unitamente alla copia del modulo di tesseramento per almeno cinque anni, essendone il Presidente responsabile penalmente e civilmente".

Ciò esclude che il certificato medico possa essere esibito agli organi della regata, in quanto ciò che rileva ai fini della regata è l'accertamento sulla validità ai fini sanitari della tessera.

Per questi motivi

la Giuria d'appello respinge l'appello in esame e conferma la decisione impugnata.

Così deciso in Genova in data 10 maggio 2014

f.to Eugenio Torre, Presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale